

N. R.G. 207/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **207/2015**

tra

**BLU SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. IN SCIOGLIMENTO ED IN
LIQUIDAZIONE**

RICORRENTE/I

e

**I.N.P.S. SEDE DI FIRENZE QUALE SOGGETTO SUCCEDUTO EX LEGE ALL'E.N.P.A.L.S.
I.N.P.S. SEDE DI EMPOLI
S.C.C.I. SPA SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - SEDE DI EMPOLI
SPA S.C.C.I. SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS**

RESISTENTE/I

Oggi **13 settembre 2018** ad ore **12,20** innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:

Per **BLU SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. IN SCIOGLIMENTO ED IN
LIQUIDAZIONE** l'avv. CECILIA ORLANDINI in sostituzione dell'avv. TARTAGLIONE LUCA con
il legale rappresentante ADRIANO CESPOLI

Per **I.N.P.S. QUALE SOGGETTO SUCCEDUTO EX LEGE ALL'E.N.P.A.L.S.**, anche quale
mandatario **SPA S.C.C.I. SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS**, l'avv.
ZAFFINA ANTONELLO

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. Zaffina rappresenta, per quanto possa rilevare,
che il comma 359 dell'art. 1 L.205/2017 è stato abrogato dall'art. 13 co. DL 87/2018.

Il Giudice

si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano

Il Giudice

terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della
contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **207/2015**, a cui è stata riunita quella iscritta al n. r.g. **3800/2015**, promosse entrambe da:

BLU SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. IN SCIOGLIMENTO ED IN LIQUIDAZIONE (C.F. 05957590481), con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIONE LUCA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 29 – FIRENZE presso il difensore avv. TARTAGLIONE LUCA

Parte ricorrente - opponente

contro

I.N.P.S. QUALE SOGGETTO SUCCEDUTO EX LEGE ALL'E.N.P.A.L.S. (C.F. 80078750587), anche quale mandatario **S.C.C.I. SPA SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS** (C.F. 05870001004), con il patrocinio degli avv.ti ZAFFINA ANTONELLO, IMBRIACI SILVANO; COLELLA PATRIZIA; FORGIONE PAOLA, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO

Parte resistente -opposta

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con autonomi ricorsi, successivamente riuniti, la BLU Società Sportiva Dilettantistica a r.l. in scioglimento e liquidazione (d'ora in avanti, BLU) proponeva opposizione avverso n. 3 avvisi di addebito (causa riunita *RG 207/2015*: n. 387.2014.00015429.37.000 per € 369.113,10; n. 387.2014.00015524.39.000 per € 6.745,94; causa riunita *RG 3800/2015*: n. 387.2015.00014963.19.000 per € 34.835,99) scaturenti dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 360172/T01 del 13.12.2013 dell'INPS (succeduto *ex lege* all'ENPALS), con cui – relativamente al periodo 1.7.2009/31.5.2013 e con riferimento alla posizione di n. 18 collaboratori autonomi (8 impiegati addetti al desk/reception con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale e n. 10 istruttori con contratti per prestazioni sportive dilettantistiche) – i rapporti di lavoro erano stati così riqualificati dall'ente:



a) come subordinati da inquadrare nel 3°/4° liv. del CCNL degli addetti agli Impianti Sportivi, quelli di:

- Paradisi Paolo (istruttore sportivo)
- Iachella Maurizio (istruttore sportivo)
- Bachi Jonathan (istruttore sportivo)
- Puccinelli Lorenzo (addetto al desk)
- Stacchi Sivlio (addetto al desk)
- Pacini Dalila (addetta al desk)
- Faraoni Chiara (addetta al desk)
- Sabatini Giulia (addetta al desk)
- Innocenti Enrico (addetto al desk)

b) come autonomi, la cui attività aveva presentato però i caratteri della professionalità, quelli di:

- Bindi Valeria (istruttrice di nuoto)
- Vanzi Federico (istruttore di fitness)
- Albano Chiara (istruttrice di fitness)
- Storace Silvia (istruttrice di fitness)
- Signorini Maurizio (istruttrice di nuoto)
- Lia Antonio (istruttrice di fitness)
- Itri Cira (addetta alla segreteria)
- Cespoli Monica (addetta alla gestione amministrativa)
- Cespoli Adriano (istruttore di sala)

L'opponente, dedotto di essere una società di capitali senza fine di lucro iscritta dal 2009 al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per il tramite degli enti di promozione CSEN e ASI e di aver svolto dal luglio 2009 al maggio 2013 attività sportiva dilettantistica presso l'impianto sportivo (palestra e piscina) sito in Fucecchio Via Padre Checchi n. 22 concesso in affitto dalla Smile S.r.l., contestava la fondatezza delle somme portate dagli avvisi di addebito in ragione della speciale disciplina ad essa applicabile (art. 67 co. 1 lett. m) DPR 917/1986 ed art. 69 co. 2 DPR cit.) e per non essersi mai realizzato con i propri collaboratori alcun rapporto di natura subordinata né alcun rapporto di lavoro autonomo dotato dei caratteri della "abitudine" e "professionalità" nonché della "non marginalità" dei compensi (con conseguente riconduzione di questi ultimi, in ipotesi, alla previsione dei "*redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente*" di cui all'art. 67 co. 1 lett. l) T.U.I.R.); aggiungeva che nell'ambito della disciplina speciale della obbligatoria iscrizione all'ENPALS (art 3 co. 1 D.Lgs. CPS 708/1947 e art. 1 punto 20



DM15.3.2005) era richiesta la (nel caso di specie insussistente) qualificazione in termini di rapporto subordinato anche per la categoria degli “istruttori ed addetti alle palestre” e rilevava, in estremo subordine, che la fattispecie doveva giustificare l’applicazione dell’art. 116 co. 15 lett. a) L. 338/2000 in punto di riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili, (per la sussistenza di oggettive incertezze sullo stesso obbligo contributivo) o, comunque, l’applicazione del comma 10 o del comma 8 lett. a) dell’art. 116 della legge n. 388 cit. (stante l’esistenza di appositi contratti per rendere le prestazioni di attività sportiva dilettantistica di cui si discute e ricorrendo in ipotesi una situazione di omissione e non di evasione); concludeva chiedendo in entrambi i giudizi l’annullamento dei rispettivi avvisi di addebito impugnati o, in subordine, la riduzione dei relativi importi.

Costituitosi in entrambi i giudizi, l’INPS contestava la fondatezza delle opposizioni e chiedeva in via principale il rigetto delle stesse e, in via subordinata, di accertare e dichiarare l’obbligo contributivo alla gestione ex ENPALS nella misura che fosse risultata dovuta, oltre accessori.

In particolare, l’Istituto ribadiva la bontà degli accertamenti effettuati e la conseguente correttezza delle somme ingiunte (quantificate, quanto ai lavoratori subordinati, sulla base dei minimi contrattuali ai sensi dell’art. 1 L. 389/1989, con inquadramento al 3°/4° livello CCNL applicato e sulla base degli orari risultati effettivamente svolti e degli istituti contrattualmente maturati e non goduti); in ogni caso, rilevava che l’obbligazione contributiva *de qua* non sarebbe venuta meno anche in caso di mancato riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro (essendo l’obbligo di iscrizione all’ENPALS collegato alla tipologia di attività svolta dal lavoratore, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro) e contestava la ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’esenzione contributiva di cui all’art. 67 co. 1 lett. m) DPR 917/1986, anche con riferimento alla precisione dell’art. 69 co. 2 cit.; negava infine sussistessero i presupposti per l’applicazione delle riduzioni chieste da controparte.

Sospesa l’esecutività degli avvisi di addebito ed istruite le cause riunite in via documentale ed attraverso prove orali, il giudizio veniva infine deciso all’esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

A) In forza della speciale disciplina del regime previdenziale ex ENPALS, l’obbligo assicurativo che grava sulle imprese dello spettacolo in favore dei lavoratori elencati nell’art. 3 D.Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947 sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione (Cass., 17301/2002), dando la relativa disciplina esclusivo rilievo all’appartenenza del lavoratore alle categorie previste. In altri termini, le obbligazioni contributive dovute all’ENPALS in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo poggiano sulla regola generale che “*il soggetto titolare dal lato passivo*



dell'obbligo contributivo vada individuato nella controparte del rapporto lavorativo" (Cass. n. 9630/04).

Tra le categorie iscrivibili obbligatoriamente all'ENPALS vi è stata sin da subito quella degli *"addetti agli impianti sportivi"* (n. 21 dell'art. 3 cit.); a seguito delle modifiche introdotte dal DM 15.3.2005, l'obbligo di iscrizione è stato esteso agli appartenenti alla categoria degli *"impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive"*.

In tale categoria rientrano senz'altro i lavoratori oggetto di accertamento e tanto basta per ritenere operante l'obbligo contributivo ex ENPALS, essendo infondata la tesi dell'opponente secondo cui a tal fine sarebbe invece necessaria la qualificazione del rapporto come subordinato.

B) Lo speciale regime di (parziale) esenzione fiscale e di (totale) esenzione contributiva per le associazioni e società sportive dilettantistiche è regolato, nell'ambito della disciplina dei cd. *"redditi diversi"*, dall'art. 67 co. 1 lett. m) e dall'art. 69 co. 2 DPR 917/1986 e ss. modifiche.

Art. 67 co. 1 lett. m): *"sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente .. le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche"*.

Art. 69 co. 2: indennità, rimborsi, premi e compensi predetti *"non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale"*.

Con l'art. 35 co. 5 DL 207/2008 (conv. in L. 14/2009) è stato chiarito che nell' *"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"* di cui all'art. 67, primo comma, lett. m), TUIR rientrano *"la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica"*, di talchè è da escludere che l'attività sportiva dilettantistica sia solo quella di chi partecipa direttamente alla



realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico, posto che anche qualsiasi attività di formazione didattica, preparazione ed assistenza svolta nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica costituisce *“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”*. Sul punto è intervenuta anche la circolare ENPALS n.18 del 9.11.2009 (docc. 18 e 20 fasc. ric.), precisando che *“...per la connotazione della nozione di “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali. in linea con quanto precisato nell’ambito della citata novella legislativa, rientra, pertanto, nella predetta nozione qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica”*.

Pertanto, messa da parte l'ipotesi dei compensi erogati nell'ambito della attività artistiche (fattispecie non rilevante in questa sede), nel settore dell'esercizio di attività sportive dilettantistiche la norma distingue, da una parte, i compensi erogati *“nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”* (secondo la definizione sopra data) e, dall'altra, quelli inerenti *“ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale”*.

Come si vede, la norma riferisce il requisito della non professionalità solo a quest'ultima categoria, sebbene sia da ritenere che esso sia da attribuire anche alla prima, giusta l'esclusione dall'applicazione della norma (anche) del caso in cui i compensi derivino dall'esercizio di *“arti e professioni”*, e cioè (secondo il disposto dell'art. 53 DPR 917/196), dall' *“l'esercizio per professionale abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI”*, cioè quelle che producono redditi di impresa.

Premessi gli indirizzi giurisprudenziali che in materia regolano il principio dell'onere della prova (in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire degli stessi, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero: vd. Cass., 16639/2014, Cass., ord., 18160/2018), si osserva come tale onere probatorio non sia stato assolto, risultando piuttosto dagli elementi istruttori in atti, ricavabili dalle dichiarazioni dei lavoratori sentiti in sede ispettiva (per la idoneità probatoria di esse, vedi Cass., 7168/1998) e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte dai lavoratori escussi in questa sede, il carattere in concreto abituale e professionale delle collaborazioni indicate nel verbale ispettivo, in quanto le rispettive prestazioni non erano occasionali ma prestate con regolarità, essendosi articolate in maniera continuativa per periodi non limitati lungo tutti (o buona parte de) i giorni della settimana, secondo orari che si ripetevano e dietro ricezione di compensi fissi e/o a percentuale di importi non marginali.

In particolare:



- BINDI VALERIA: è stata addetta come istruttrice di nuoto in forza di consecutivi contratti per prestazioni sportive dilettantistiche dal 1.10.2009 al 31.5.2011 e dal 1.1.2012 al 31.5.2013 per 3 giorni alla settimana e circa 3 ore al giorno, venendo retribuita - fino a metà 2011 – con una retribuzione oraria di € 13,00 e – per il periodo successivo – in misura variabile in base al numero dei partecipanti ai propri corsi (€ 1,45 a persona) e costituendo ciò la sua principale fonte di reddito.
- VANZI FEDERICO: è stato addetto come istruttore di fitness in forza di consecutivi contratti per prestazioni sportive dilettantistiche dal 1.7.2009 al 31.5.2010 per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) per 6 ore al giorno con paga oraria di € 10,00 corrisposta mensilmente, non prestando altra attività lavorativa.
- ALBANO CHIARA: è stata addetta come istruttrice di fitness in forza di consecutivi contratti per prestazioni sportive dilettantistiche dal 1.7.2009 al 31.5.2010 per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) e circa 5-6 anche 8 ore al giorno, non prestando altra attività lavorativa
- STORACE SILVIA: è stata addetta come istruttrice di fitness in forza di consecutivi contratti per prestazioni sportive dilettantistiche dal 1.7.2009 al 31.5.2013 per 4 giorni alla settimana e per circa 10 ore settimanali, venendo retribuita - fino al 2010 – con una retribuzione oraria di € 14,00 e – per il periodo successivo – in misura variabile in base al numero dei partecipanti ai propri corsi (€ 1,50 a persona) e costituendo ciò la sua principale fonte di reddito.
- SIGNORINI MAURIZIO: è stato addetto come istruttore di nuoto in forza di consecutivi contratti per prestazioni sportive dilettantistiche dal 1.7.2009 al 31.12.2011 per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) per 40 ore settimanali fino al 2010, riducendosi poi alla metà le prestazioni lavorative dal 2011, con compensi che costituivano la sua principale fonte di reddito.
- LIA ANTONIO: è stato addetto come istruttore di fitness in forza di consecutivi contratti per prestazioni sportive dilettantistiche dal 1.10.2011 al 31.7.2012 per 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato) per 40 ore settimanali con retribuzione oraria di € 6,25 netti, con compensi che costituivano la sua principale fonte di reddito.
- ITRI CIRA: è stata addetta alla segreteria in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale dal 13.5.2010 al 31.10.2010 per 3 giorni alla settimana per 2 ore al giorno, avendo costituito questa l'unica sua attività lavorativa.
- CESPOLI MONICA: è stata addetta alla gestione amministrativa dell'impianto sportivo sottoscrivendo consecutivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale dal 1.9.2009 al 31.5.2013 e risultando presente per 6 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì, oltre al sabato per mezza giornata), con compenso mensile fisso di € 1.500,00 che costituiva il suo reddito prevalente.



- CESPOLI ADRIANO: socio ed amministratore della opponente, ha prestato attività come istruttore di sala in forza di consecutivi contratti per prestazioni sportive dilettantistiche dal 1.9.2009 al 31.5.2013 risultando presente in via continuativa dal lunedì al venerdì oltre al sabato o la domenica secondo necessità e percependo un compenso fisso mensile di € 1.500,00.

A conclusioni non diverse si deve giungere anche qualora si ritenesse che solo con riferimento agli addetti amministrativi (e non anche agli istruttori) si debba associare il requisito della non professionalità della prestazione (essendo esso richiamato dall'art. 67 cit., come visto, solo per i primi: vd. C. Appello Firenze sent. n. 749/22015 in atti).

Se è vero che l'opponente è pacificamente organismo di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (vd. anche doc. 7 fasc. ric.), le caratteristiche organizzative del centro sportivo, come accertate dagli ispettori e descritte anche dai testi escussi (oltre all'ispettore Elena Brignani, vedi le dichiarazioni dei testi Valentina Menichetti, Lorenzo Puccinelli e Chiara Albano), evidenziano come almeno una parte delle attività svolte fuoriuscisse dal carattere autenticamente dilettantistico richiesto dalla norma (pur nell'accezione lata sopra riportata), per esprimere piuttosto l'esercizio di una normale attività di natura commerciale (esistenza di attività di parrucchiera e bar ristorante; presenza di centro estetico, solarium, area benessere, sauna, bagno turco, idromassaggio; accesso al centro in favore di una clientela variegata, a pagamento, mediante abbonamenti).

E' quindi da ritenere che difetti in radice il requisito soggetto per l'applicazione del regime di cui all'art. 67 cit., essendo a tal fine necessario - pur a fronte di società aventi il riconoscimento da parte del CONI della qualifica di società sportiva dilettantistica - verificare comunque se la società effettui una attività sportiva di questo tipo ovvero una attività di natura commerciale, in quanto solo l'esercizio della prima consente l'applicazione della disciplina di cui all'art. 67 cit. (vd. Cass., 23789/2016).

Infine, non ha pregio richiamare la soglia di € 7.500,00 di cui all'art. 69 TUIR (trattandosi di norma che rileva ai soli fini fiscali), né può avere in questa sede rilievo *ratione temporis* la disciplina di cui alla Legge 205/2017.

C) E' poi provata la natura subordinata dei lavoratori per i quali tale tipo di rapporto è stato attribuito in sede di accertamento; invero, dagli accertamenti fatti in sede ispettiva, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in quella sede e dalla prova orale assunta risulta che i lavoratori in questione abbiano prestato la loro attività normalmente inseriti nell'organizzazione della opponente, osservando un orario prestabilito suddiviso in turni ed articolato lungo tutta la settimana (aspetto che imponeva anche di comunicare ai responsabili Monica o Adriano Cespoli le assenze dal lavoro) e ricevendo una retribuzione commisurata al tempo di lavoro, oltre a direttive su come lavorare, secondo le rispettive posizioni indicate a pagg. 5-9 del verbale e richiamate nelle memorie INPS (che hanno giustificato i



rispettivi inquadramenti, aspetto peraltro non oggetto di specifica contestazione ad opera dell'opponente). In particolare:

- PARADISI PAOLO: è stato occupato come lavoratore subordinato dal 2.4.2010 al 30.1.2011 per 40 ore settimanali come istruttore sportivo, ma già in precedenza (dal 9.11.2009 al 31.3.2010) aveva svolto mansioni di istruttore di fitness in palestra in forza di una lettera di incarico, lavorando per 5 giorni a settimana per 8 ore al giorno con paga oraria di € 10,00 e secondo modalità di lavoro non diverse da quelle praticate da aprile 2010 in poi.

- IACCHELLA MAURIZIO: ha lavorato come istruttore sportivo in palestra dal 1.9.2011 al 31.5.2013 per 5-6 giorni alla settimana per almeno 6 ore al giorno, dal lunedì alla domenica, con paga oraria di € 6,25.

- BACHI JONATHAN: ha lavorato come istruttore sportivo in palestra dal 1.7.2009 al 31.5.2013 per 6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, oltre ad una giornata tra sabato e domenica, secondo turni bisettimanali per un totale di due al mese (coprendo il sabato e la domenica, all'occorrenza anche i turni alla reception; percepiva una paga oraria di € 8,00.

- PUCCINELLI LORENZO: è stato occupato come addetto al desk dal 1.7.2009 al 31.5.2013 svolgendo fino al 2010 un orario di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e dal 2011 un orario di 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì, oltre a 2 o 3 giorni al mese nelle giornate di sabato o domenica, per 8 ore ciascuno, secondo turni prestabiliti con gli altri colleghi; egli ha percepito un fisso mensile di € 600,00 oltre ad una percentuale del 3% sulla vendita degli abbonamenti e questo ha costituito la sua unica fonte di reddito in quegli anni.

- STACCHIO SILVIO: ha lavorato come addetto al desk dal 1.7.2009 al 31.5.2013 per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per 7-8 ore al giorno, oltre a due sabati al mese secondo turnazione con gli altri addetti; dal 2011 ha seguito un orario di 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì, oltre a 2 o 3 giorni al mese nelle giornate di sabato o domenica, per 8 ore ciascuno, secondo turni prestabiliti con gli altri colleghi.

- PACINI DALILA: è stata addetta al desk dal 1.3.2011 al 28.2.2012 e dal 1.10.2012 al 31.5.2013, con orario di 6 giorni alla settimana e paga oraria di € 6,25.

- FARAONI CHIARA: ha lavorato come addetta al desk dal 1.9.2012 al 31.5.2013 per 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì, oltre a tre giorni al mese a rotazione di sabato o domenica per 8 ore; ha percepito un compenso orario di € 6,25 oltre ad una percentuale del 3% sugli incassi degli abbonamenti.



- SABATINI GIULIA: è stata addetta al desk dal 1.7.2009 al 30.11.2010 lavorando per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì, più il sabato per metà giornata, per 38 ore settimanali e percependo un compenso mensile di € 600,00 oltre al 3% sugli incassi degli abbonamenti

- INNOCENTI ENRICO: ha lavorato come addetto al desk dal 1.7.2009 al 28.2.2012 per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì per 6 ore al giorno, oltre a 2/3 sabati o domeniche al mese a turnazione; ha percepito un compenso orario di € 5,00 netti; durante i mesi estivi è stato utilizzato per seguire l'attività sportiva dei centri estivi, percependo € 6,25 netti all'ora.

D) Infondate sono anche le richieste aventi ad oggetto la riduzione degli importi delle sanzioni: essendo state omesse le denunce obbligatorie, devono applicarsi le sanzioni previste in caso di evasione; non ricorre un'ipotesi di oggettiva incertezza sull'obbligo contributivo, stante la disciplina in materia sopra richiamata.

In conclusione, le opposizioni devono essere rigettate.

E) L'assenza in materia di un orientamento giurisprudenziale di legittimità giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale, sezione lavoro, definitivamente decidendo sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,

1) rigetta i ricorsi riuniti;

2) compensa tra le parti le spese di lite.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 13 settembre 2018

Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano

